



PIAVE SERVIZI

Le forme dell'acqua

**REGOLAMENTO PER I CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI, DI IMPORTO INFERIORE ALLA
SOGLIA COMUNITARIA, PER LE “IMPRESE PUBBLICHE”
OPERANTI NEI SETTORI SPECIALI**

(art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023)

APPROVAZIONE	Consiglio Amministrazione	27.06.2023	
--------------	------------------------------	------------	--

INDICE

ART 1 - Natura giuridica e principi operativi di Piave Servizi S.p.A.....	3
ART 2 - Gestione dei contratti di appalti	3
ART 3 - Lavori, forniture e servizi “non strumentali” al Codice (contratti estranei)	4
ART 4 - Lavori, forniture e servizi “esclusi” dal Codice	4
ART 5 - Qualificazione operatori economici.....	5
ART 6 - Normativa applicabile a Piave Servizi S.p.A.	5
ART 7 - Soglie di applicazione del Regolamento e valore dell'appalto	5
ART 8 - Pubblicità	5
ART 9 - Codice Etico e responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs. n. 231/2001)	5
ART 10 - Procedure di affidamento	6
ART 11 - Soglie economiche per l'affidamento di contratti di appalto affidati da Piave Servizi S.p.A. nell'ambito descritto dall'art. 148 del Codice medesimo	6
ART 12 - criteri di selezione delle offerte ed offerte anormalmente basse.....	8
ART 13 - Durata dei contratti	8
ART 14 - Rinnovo nei contratti di servizi e forniture	8
ART 15 - Proroga nei contratti.....	9
ART 16 - Revisione del prezzo.....	9
ART 17 - Recesso	9
ART 18 - Ripetizioni nei contratti.....	10
ART 19 - Formalizzazione dell'invito e termini per la ricezione delle offerte	10
ART 20 - Soggetti che svolgono le funzioni di RUP, di Direttore dei Lavori o Direttore dell'Esecuzione del Contratto	10
ART 21 - Aggiudicazione	11
ART 22 - Stipula del contratto.....	12
ART 23 - Fase esecutiva - Contabilità delle prestazioni eseguite, collaudo/verifica di conformità e riserve	12
ART 24 - Garanzie e coperture assicurative	12
ART 25 - Subappalti e subaffidamenti	12
ART 26 - Esame e valutazione delle offerte e Commissione Giudicatrice.....	12

ART 1 - NATURA GIURIDICA E PRINCIPI OPERATIVI DI PIAVE SERVIZI S.P.A.

1. Piave Servizi S.p.A. società a capitale interamente pubblico, gestisce il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) nel territorio dei propri 39 Comuni Soci delle Province di Treviso e Venezia e di seguito indicati: Cappella Maggiore (TV), Casale sul Sile (TV), Casier (TV), Chiarano (TV), Cimadolmo (TV), Codognè (TV), Colle Umberto (TV), Conegliano (TV), Cordignano (TV), Fontanelle (TV), Fregona (TV), Gaiarine (TV), Godega di Sant'Urbano (TV), Gorgo al Monticano (TV), Mansuè (TV), Marcon (VE), Mareno di Piave (TV), Meolo (VE), Monastier di Treviso (TV), Motta di Livenza (TV), Oderzo (TV), Ormelle (TV), Orsago (TV), Ponte di Piave (TV), Portobuffolè (TV), Quarto d'Altino (VE), Roncade (TV) Salgareda (TV), San Biagio di Callalta (TV), San Fior (TV), San Pietro di Feletto (TV), San Polo di Piave (TV), Santa Lucia di Piave (TV), San Vendemiano (TV), Sarmede (TV), Silea (TV), Susegana (TV), Vazzola (TV), Vittorio Veneto (TV).
2. Piave Servizi S.p.A. pertanto, fra le proprie attività istituzionali annovera principalmente quelle riconducibili nell'ambito del c.d. settore speciale individuato dall'art. 117 ("Acqua") del D.Lgs. n. 50/2016, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (di seguito anche, semplicemente, "Codice") e, in generale, tutte le attività correlate all'ambito del Servizio Idrico Integrato.

ART 2 - GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTI

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 5 del Codice, stante la natura di "impresa pubblica" (come definita all'art. 1, comma 1, lett. f), dell'allegato I.1 al Codice) di Piave Servizi S.p.A. e trova applicazione agli appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie economiche definite dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, limitatamente ai contratti di appalto affidati da Piave Servizi S.p.A. nell'ambito descritto dall'art. 148 del Codice medesimo. Pertanto, il presente Regolamento sarà applicato da Piave Servizi S.p.A. allorché operi, quale "impresa pubblica", esclusivamente nell'ambito dei cosiddetti "settori speciali" (nello specifico, il settore 'acqua' di cui al citato art. 148 del Codice, coincidente con il "Servizio Idrico Integrato", da ora in poi "SII") "sotto soglia".
2. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture non direttamente riconducibili ai "settori speciali", Piave Servizi S.p.A., in quanto "impresa pubblica/ente aggiudicatore" opera secondo il regime dei c.d. "contratti estranei", come individuati dal Consiglio di Stato, Ad. Plen. N. 16/2011, secondo un regime commerciale privatistico tipico di un mercato competitivo (cfr. punto 27 alla fine della citata Ad. Plen.). In questa ipotesi Piave Servizi S.p.A. procede - valutando volta per volta (anche in relazione al valore) se richiamarsi, ed in che misura, a norme pubblicistiche a sua maggior tutela - mediante affidamenti di diritto privato, il che comporta, in ogni caso, la giurisdizione del giudice civile.
3. In via generale, per la stipula di contratti di lavori, servizi e forniture relativi ai "settori speciali" di valore inferiore alla soglia comunitaria, Piave Servizi S.p.A. è tenuta a rispettare i principi dettati dal Trattato UE ed in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, trasparenza e tutela della concorrenza. Dovranno inoltre essere rispettati i principi generali indicati al Libro I parte I del Codice dei Contratti.
4. Pertanto Piave Servizi S.p.A. opera con il primario intento di raggiungere la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell'azione contrattuale nello stesso primario interesse della soddisfazione dell'utenza servita. In particolare, dovrà anche tenere in debita considerazione i condizionamenti discendenti da eventuali provvedimenti di settore e della necessità del rispetto degli

impegni cogenti assunti nei confronti della medesima utenza per effetto della “Carta dei servizi” emanata in conformità ai regolamenti vigenti, Carta che impone tempistiche di intervento particolarmente ristrette.

ART 3- LAVORI, FORNITURE E SERVIZI “NON STRUMENTALI” AL CODICE (CONTRATTI ESTRANEI)

1. Dopo la sentenza dell’Ad. Plen. n. 16/2011 del C. Stato è fondamentale la distinzione fra:
 - A. lavori, forniture e servizi “*strumentali*” all’attività dei settori speciali perché aggiudicati per fini direttamente correlati e strumentali all’esercizio dell’attività nei settori speciali oppure strumentali all’attività dei settori speciali e riguardanti in parte anche i settori ordinari e con prevalenza, ex art. 14, Codice, dell’attività strumentale all’attività dei settori speciali;
 - B. lavori, forniture e servizi “*non strumentali*” all’attività dei settori speciali (in quanto “estranei” perché aggiudicati per fini diversi dall’esercizio dell’attività nei settori speciali) oppure non strumentali all’attività dei settori speciali e riguardanti in parte anche i settori ordinari e con prevalenza, ex art. 14, Codice, dell’attività non strumentale dei settori speciali.
2. I contratti di lavori, forniture e servizi non strumentali all’attività dei settori speciali (in quanto “estranei” perché aggiudicati per fini diversi dall’esercizio dell’attività nei settori speciali) oppure non strumentali all’attività dei settori speciali e riguardanti in parte anche i settori ordinari e con prevalenza, ex art. 14, Codice, dell’attività non strumentale all’attività dei settori speciali, rientrano – a prescindere dalle soglie di valore - in un regime “libero” e privatistico, con la eventuale sola previsione, caso per caso, di quelle precauzioni atte a garantire i migliori vantaggi economici, con l’utilizzo di modalità (sondaggio di mercato, ecc.) volte soprattutto al fine di rispettare la congruità dei prezzi (sostanzialmente, adottando delle precauzioni in considerazione del collegamento diretto o indiretto con la spendita di denaro pubblico). Anche laddove siano richiamate contrattualmente norme del Codice o del Regolamento, in ogni caso resta competente il Giudice Ordinario per le relative controversie.
3. Pertanto quando Pive Servizi S.p.A. opererà nell’ambito di attività non direttamente “strumentali” ai citati “settori speciali” (cioè non operando direttamente sul campo idrico integrato ma solo indirettamente), la sua attività sarà definita come “estranea” (cfr. C. Stato, Ad. Plen. n. 16/2011) e quindi agirà con modalità civilistiche applicando il solo codice civile ed essendo sottoposto alla giurisdizione civile. Semmai sarà una scelta interna aziendale, caso per caso, quella di applicare minime regole di prudenza correlate alla necessità di dimostrare la corretta spendita di denaro, che è pur sempre pubblico o comunque di provenienza pubblica, anche per i “contratti estranei”.
4. Un elenco esemplificativo e non esaustivo dei c.d. “contratti estranei” viene riportato nell’allegato A) al presente regolamento.

ART 4- LAVORI, FORNITURE E SERVIZI “ESCLUSI” DAL CODICE

1. Trattasi di specifiche tipologie di contratti rispetto ai quali l’Unione Europea ritiene non applicabili le norme del Codice, fermo restando che il loro affidamento avviene, comunque nel rispetto dei principi.
2. In ogni caso, l’art. 143, comma 1, del Codice dispone espressamente che “*Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti per svolgere un’attività di cui agli articoli da 146 a 152 se l’attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.*”. I commi successivi della medesima disposizione contengono poi le indicazioni che devono essere osservate al fine di comprendere se effettivamente una attività è da intendersi esposta direttamente alla concorrenza.
3. Laddove un “contratto escluso” attenga ad ipotesi non direttamente “strumentali” al “settore speciale” (ad esempio, servizio concernente contratti di lavoro per i bisogni dell’intera azienda e non finalizzato ai soli operai addetti alle reti acquedotto e fognatura e/o agli impianti acquedotto e depurazione; ad esempio, ristorazione per l’intera azienda e per tutti i dipendenti e non per i soli addetti alle reti acquedotto e fognatura e/o agli impianti acquedotto e depurazione) e non si tratti di

un contratto direttamente esposto alla concorrenza sul mercato liberamente accessibile ai sensi dell'art. 143 del Codice, si applicherà la disciplina dei “Contratti Estranei” e quindi solamente i principi di cui sopra.

ART 5- QUALIFICAZIONE OPERATORI ECONOMICI

1. Ai sensi dell'art. 141 comma 4 del Codice, Piave Servizi S.p.A. - in quanto azienda facente parte di Viveracqua S.c.a.r.l., consorzio costituito per l'istituzione di un'organizzazione comune fra soci gestori del Servizio Idrico Integrato, anche con la funzione di svolgere da Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 62 D. lgs. 36/2023 - ha aderito all'Albo Fornitori Viveracqua S.c.a.r.l., come da avviso pubblicato sul sito istituzionale alla sezione Società trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi e Bandi di Gara – Avvisi.
2. L'istituzione, la formazione e la gestione dell'Albo Fornitori Viveracqua ed i criteri oggettivi per la qualificazione degli operatori economici è normata da apposito Regolamento, formalmente acquisito da Piave Servizi S.p.A. e disponibile presso piattaforma informatica di e – procurement <https://viveracquaprourement.bravosolution.com>.
3. Le procedure di affidamento si svolgeranno preferibilmente in modalità digitale, tramite utilizzo della piattaforma on-line delle Imprese, accessibile all'indirizzo sopra indicato.

ART 6- NORMATIVA APPLICABILE A PIAVE SERVIZI S.P.A.

1. Per tutte le procedure i cui bandi o avvisi o lettere di invito sono stati pubblicati o inviati a far data dal 01.07.2023, risulta applicabile il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice).
2. Con riferimento alle procedure i cui bandi o avvisi o lettere di invito sono stati pubblicati in periodo anteriore (al 01.07.2023), continuano invece ad applicarsi, sia nella fase di gara che nella fase esecutiva, il D.Lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010 (ed il D.M. 145/2000 nei soli lavori).

ART 7- SOGLIE DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E VALORE DELL'APPALTO

1. Le procedure di cui al presente Regolamento si applicano per l'affidamento di contratti aventi importi inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 co.2 del Codice.
2. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento, il valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando le Imprese prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, la stessa ne terrà conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
3. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui viene avviata la procedura di affidamento del contratto.
4. Per il calcolo del valore stimato per le singole tipologie di affidamento si rinvia ai criteri stabiliti dall'art. 14 del Codice.

ART 8- PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Società Trasparente- Bandi di gare e contratti-avvisi e bandi -Avvisi.

ART 9- CODICE ETICO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (DLGS. N. 231/2001)

1. Il processo degli approvvigionamenti costituisce attività sensibile ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (“Responsabilità amministrativa degli Enti”), potenzialmente interessata da diverse fattispecie di

reato (contro la Pubblica Amministrazione, sicurezza sul lavoro, riciclaggio/ricettazione, terrorismo, transnazionali).

2. Tutte le attività svolte nel processo di approvvigionamento, dalla fase di progettazione alla fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, dovranno essere svolte nel pieno rispetto del Modello di cui al D.Lgs. n. 231/2001 nonché del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione, oltre che dei principi di comportamento previsti dal suddetto D.Lgs. n. 231/2001 e dal codice etico aziendale.
3. Gli stessi operatori economici affidatari dovranno dichiarare di conoscere e accettare le suddette procedure aziendali.

ART 10- PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Per l'affidamento dei contratti oggetto del presente Regolamento, Piave Servizi S.p.A. può, a seconda degli importi specificati nel successivo art. 11, ricorrere alla procedura di affidamento diretto mediante negoziazione con un unico operatore economico, ovvero alla procedura negoziata senza previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara o con previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara.
2. La scelta della procedura è rimessa, nel rispetto delle soglie indicate dall'art. 11, alla libera scelta del Responsabile Unico del Progetto (RUP) o del Responsabile del Progetto in Fase di Affidamento (RPPA), che potrà individuare la procedura selettiva più idonea alla singola tipologia di affidamento.
3. Qualora le norme di legge, anche conseguenti a situazioni emergenziali, consentano l'applicazione di regimi semplificati e/o meno stringenti rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, Piave Servizi S.p.A. potrà beneficiare delle semplificazioni previste dalla legge anche derogando alla disciplina regolamentare.

ART 11- SOGLIE ECONOMICHE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO AFFIDATI DA PIAVE SERVIZI S.P.A. NELL'AMBITO DESCRITTO DALL'ART. 148 DEL CODICE MEDESIMO

1. Per la selezione degli operatori economici Piave Servizi S.p.A. dovrà operare nel rispetto dei principi. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie economiche comunitarie si procede con le seguenti modalità:
 - I. Fasce di importo per l'affidamento di **lavori**:
 - a) inferiore a € 150.000, mediante affidamento diretto succintamente motivato, anche senza consultazione di più operatori economici individuati, preferibilmente, tra gli operatori registrati all'Albo Fornitori Viveracqua S.c.a.r.l., e comunque tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - b) pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a €. 1.000.000,00, mediante procedura negoziata senza bando, tramite consultazione di almeno tre operatori economici qualificati all'Albo Fornitori Viveracqua S.c.a.r.l. nella specifica categoria merceologica oggetto di affidamento, salvo il caso che in detta categoria risultino iscritti un numero inferiore di operatori, individuati con una delle modalità previste dal Regolamento di funzionamento dell'Albo Fornitori di Viveracqua;
 - c) pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore a €. 2.500.000,00, mediante procedura negoziata senza bando, tramite consultazione di almeno cinque operatori economici qualificati all'Albo Fornitori Viveracqua S.c.a.r.l. nella specifica categoria merceologica oggetto di affidamento, salvo il caso che in detta categoria risultino iscritti un numero inferiore di operatori, individuati con una delle modalità previste dal Regolamento di funzionamento dell'Albo Fornitori di Viveracqua;
 - d) pari o superiore a € 2.500.000,00 e fino alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata senza bando, tramite consultazione di almeno dieci operatori economici qualificati all'Albo Fornitori Viveracqua S.c.a.r.l. nella specifica categoria merceologica oggetto di affidamento, salvo il caso che in detta categoria risultino iscritti un numero inferiore di operatori, individuati

con una delle modalità previste dal Regolamento di funzionamento dell'Albo Fornitori di Viveracqua.

II. Fasce di importo per l'affidamento di **servizi e forniture**:

- a) inferiore a € 140.000,00, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, mediante affidamento diretto succintamente motivato anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali individuati, preferibilmente, tra gli operatori registrati all'Albo Fornitori Viveracqua S.c.a.r.l.;
 - b) pari o superiore a € 140.000,00 e sino alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata senza bando, tramite consultazione di almeno cinque operatori economici qualificati all'Albo Fornitori Viveracqua S.c.a.r.l. nella specifica categoria merceologica oggetto di affidamento, salvo il caso che in detta categoria risultino iscritti un numero inferiore di operatori, individuati con una delle modalità previste dal Regolamento di funzionamento dell'Albo Fornitori di Viveracqua.
2. Nelle ipotesi di affidamento diretto di cui ai sub I.a) e II.a), l'affidamento viene disposto in modo semplificato tramite l'adozione di apposito atto del Direttore Generale o del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui vengano richiesti più preventivi, l'affidamento può essere effettuato non solo tenendo conto del valore, ma anche di altri elementi.
 3. Nelle ipotesi di procedura negoziata di cui ai sub I.b), c) e d) e II. b), la procedura prende avvio con la determina o delibera a contrarre, che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento, la procedura che si intende seguire, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
 4. È consentito derogare alle procedure o ai minimi indicati nel presente Regolamento, in tutte le ipotesi eccezionali in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e urgenza, nelle quali prevalgano le esigenze primarie dell'utenza servita ed il rispetto della Carta dei Servizi, quali a titolo esemplificativo:
 - a) a seguito dell'infruttuoso esperimento di precedente procedura di gara;
 - b) esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
 - c) necessità di portare a termine lavori in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
 - d) ragioni di urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;
 - e) obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite a Piave Servizi S.p.A. da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati da Piave Servizi S.p.A. stessa;
 - f) in ogni altro caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
 - g) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il lavoro possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
 - h) per lavori complementari (ivi compresi quelli correlati ad interventi di Enti terzi, ad esempio, Comuni), non compresi in un progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali sono divenuti necessari, per circostanze imprevedute ed imprevedibili, all'esecuzione dell'appalto, purché questi siano aggiudicati all'imprenditore che esegue l'appalto iniziale;

- i) appalti di lavori ripetitivi (anche aperti), a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a 6 mesi);
 - j) altre ipotesi eccezionali, da motivare espressamente, in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e urgenza e prevalgano le esigenze primarie dell'utenza servita ed il rispetto della Carta dei Servizi.
5. Tali casi specifici dovranno essere comprovati in un apposito documento redatto dal Responsabile del Procedimento nella fase di Affidamento, che riporti le specifiche motivazioni in relazione alle quali è possibile derogare alle ordinarie procedure per il caso di specie, contattando anche un solo soggetto.
 6. In ogni caso, laddove possibile, è preferibile effettuare un confronto con non meno di due imprese per garantire una minima concorrenza.
 7. Resta salva l'applicazione dell'art. 140 del Codice laddove trattasi di "somma urgenza" che deve ritenersi praticabile anche oltre la soglia di € 200.000,00 e sino a quella comunitaria.
 8. Piave Servizi provvederà alla pubblicazione con cadenza trimestrale di un elenco di tutti gli affidamenti diretti disposti, di importo pari o superiori a € 40.000,00, con l'indicazione dei soggetti invitati.

ART 12- CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE ED OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

1. Le offerte saranno selezionate in base ad un criterio di aggiudicazione appropriato alle caratteristiche ed all'oggetto del contratto, tra quelli disciplinati dall'art. 108 del Codice.
2. La Società potrà utilizzare il criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione di tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo stimato inferiore alle soglie comunitarie pro tempore vigenti, eccezion fatta per le fattispecie indicate all'art. 108, comma 2 del Codice.
3. Salvo esplicito richiamo negli atti di gara della singola procedura, i criteri per l'individuazione della soglia di anomalia di cui all'allegato II.2 del Codice, non trovano applicazione con riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria pro tempore vigente.
4. Nelle fattispecie di cui sopra la Società si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54, comma 1 ultimo periodo del Codice.
5. Ove espressamente previsto nella lex specialis di gara, la Società può esercitare la facoltà di ricorrere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. dell'allegato II.2 al Codice, in caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5, in conformità a quanto previsto dall'art. 54, comma 1 del Codice.

ART 13- DURATA DEI CONTRATTI

1. Il contratto deve sempre avere termini e durata certi in virtù di quanto stabilito nella normativa sulla Contabilità di Stato (R.D. 2440/23 e R.D. 827/24), tuttora vigente e che costituisce principio generale in materia. Sempre in virtù di tale normativa, per tutte le spese ordinarie sono ammessi esclusivamente contratti che, compresa ogni forma di protrazione della durata, abbiano durata infranovennale.

ART 14- RINNOVO NEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

1. Il rinnovo dei contratti è ammissibile purché:
 - sia stato previsto negli atti di gara;

- quand'anche venga posto in essere con più rinnovi successivi sempre previsti negli atti di gara e non con un unico rinnovo, abbia un tempo non superiore alla durata del contratto originario;
 - il valore dell'importo dell'eventuale rinnovo sia stato previsto nell'importo massimo stimato del contratto;
 - venga indicato negli atti di gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili in merito alle modalità con le quali avviene il rinnovo: ad esempio, con indicazioni precise sul prezzo (anche prevedendo lo svolgimento, prima di attuare il rinnovo, di un'oggettiva indagine di mercato in merito ai prezzi del luogo ed ai ribassi medi del luogo ed eventualmente già prevedendo l'applicazione di un ribasso ulteriore predeterminato rispetto a tali prezzi e ribassi medi, purché non vessatorio);
 - venga previsto come diritto potestativo della stazione appaltante che non può essere rifiutato alle condizioni preindicate.
2. La presenza di queste condizioni consente al concorrente di valutare la convenienza o meno di partecipare alla gara con "rinnovo".

ART 15- PROROGA NEI CONTRATTI

1. La disciplina è prevista nell'art. 120 comma 11, del Codice che trovano applicazione nei contratti di appalto dei settori speciali in forza del rinvio operato all'art. 141, comma 3, del medesimo Codice.
2. Le proroghe applicabili sono di due tipologie e sono in ogni caso un diritto potestativo della stazione appaltante, cui l'appaltatore non può sottrarsi:
 - a) **proroga negoziata o contrattuale** (art. 120 comma 1 lettera a) del Codice): esercitabile solamente laddove la relativa clausola sia stata inserita espressamente nella documentazione di gara e purché ne sia prevista la relativa durata massima (in ogni caso non superiore alla durata dell'originario contratto); mediante la medesima clausola ci si limita a spostare nel tempo la durata del contratto (per un importo proporzionale a quello originariamente previsto), lasciando inalterate le altre clausole contrattuali. E' possibile operare un'unica proroga oppure anche più proroghe successive.
L'importo di detta proroga deve essere valorizzato e computato nella determinazione del valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del Codice.
 - b) **proroga tecnica** (art. 120, comma 11, del Codice): in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto
3. Se il contraente rifiuta la proroga, benché vi sia tenuto, si procederà con procedura negoziata ai prezzi di mercato.

ART 16- REVISIONE DEL PREZZO

1. Si rimanda alla disciplina prevista dall'art. 60 del Codice, che trova applicazione nei contratti di appalto dei settori speciali in forza del rinvio operato all'art. 141, comma 3, del medesimo Codice e alle eventuali norme speciali che dovessero essere state emanate sul punto.

ART 17- RECESSO

1. In analogia a quanto previsto dall'art. 123 del Codice, Piave Servizi può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al Codice.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

ART 18- RIPETIZIONI NEI CONTRATTI

1. La ripetizione del contratto è ipotesi specifica di procedura negoziata consentita dall'ordinamento sia nei settori ordinari che speciali.
2. Nei settori speciali, la ripetizione è possibile in presenza delle condizioni disciplinate all'art. 158, comma 2, lett. f) del Codice. È ammessa sia per i lavori che per i servizi a condizione che i medesimi siano conformi ad un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art. 155 comma 1 del Codice.
3. Inoltre la possibilità di ricorrere alla ripetizione deve essere già indicata al momento dell'indizione della gara e per il primo progetto e, in ogni caso, Piave Servizi S.p.A. nel disporre il rinnovo dovrà tenere conto del costo complessivo stimato per i lavori o servizi successivi.

ART 19- FORMALIZZAZIONE DELL'INVITO E TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

1. Le procedure di cui all'art. 11 saranno espletate mediante semplice invito, simultaneamente e per iscritto, delle imprese selezionate:
 - a) per affidamenti diretti infra 140.000,00 per servizi e forniture e infra 150.000,00 per lavori, l'offerta potrà essere richiesta a mezzo posta elettronica o attraverso la piattaforma di negoziazione della centrale di Committenza di Viveracqua S.c.a r.l. conforme alle disposizioni di cui all'art. 25 del Codice, raggiungibile all'indirizzo <https://viveracquaprourement.bravosolution.com/web/login.html>;
 - b) per affidamenti pari o superiori alle predette soglie e sino alla soglia europea, la procedura viene svolta interamente tramite la piattaforma di negoziazione della centrale di Committenza di Viveracqua S.c.a r.l. conforme alle disposizioni di cui all'art. 25 del Codice, raggiungibile all'indirizzo <https://viveracquaprourement.bravosolution.com/web/login.html>.
2. I termini per la ricezione delle offerte nel caso di affidamenti diretti e procedure negoziate di cui all'art. 11 devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei lavori e del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e degli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque non inferiori a 7 giorni dalla data di invio dell'interpello.
3. Per oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla società, il soggetto che garantisce i compiti del Responsabile Unico del Progetto (RUP) o Responsabile del Progetto nella Fase di Affidamento (RPFA), con decisione motivata, ha la facoltà di ridurre tale termine.

ART 20- SOGGETTI CHE SVOLGONO LE FUNZIONI DI RUP, DI DIRETTORE DEI LAVORI O DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto Piave Servizi nomina un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Codice, Piave servizi può individuare più soggetti a cui affidare le funzioni di RUP, distinguendo tra: Responsabile del Progetto in Fase di Progettazione (RPPF),

Responsabile del Progetto in Fase di Affidamento (RPFA) e Responsabile del Progetto in Fase di Esecuzione (RPFE).

3. Se necessario, la/le suddetta/e figura/e può/possono farsi coadiuvare o sostituire da soggetti interni, appositamente nominati in forma scritta, per la gestione delle rispettive fasi o sub fasi del procedimento.
4. Per ogni lavoro è nominato un Direttore dei Lavori (DL) - che può anche coincidere con il citato Responsabile, fatte salve le limitazioni previste dalla legge - che assicura lo svolgimento delle attività previste per legge e, in particolare, anche con la collaborazione dell'Ufficio Direzione Lavori, tiene la contabilità in forme semplificate ed attesta, all'interno della soglia di importo ammessa dalla normativa vigente, anche la regolare esecuzione dell'intervento.
5. In relazione alla complessità dell'intervento e in ausilio al Direttore dei Lavori, Piave Servizi può istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal Direttore dei Lavori, fra gli altri, i compiti indicati all'art. 2, comma 2 dell'allegato II.14 al Codice.
6. Per ogni servizio e fornitura è nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che, per servizi e forniture di importo pari o superiore a € 500.000,00 o di particolare importanza ai sensi dell'art. 32 comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice, deve essere diverso dal RUP o dal RPFE.
7. La stazione appaltante può nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo

ART 21- AGGIUDICAZIONE

1. Piave Servizi S.p.A., previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del Codice. L'aggiudicazione è immediatamente efficace.
2. Ai sensi dell'art. 16 comma 8 del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del predetto articolo.
3. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente
4. Per le procedure negoziate, in conformità a quanto previsto dall'art. 90 e seguenti del Codice, entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, Piave Servizi deve comunicare:
 - a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;
 - b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario;
 - c) l'aggiudicazione e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

- d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta;
 - e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera c).
5. Ai sensi di quanto previsto all'art. 18 comma 3 del Codice, il termine dilatorio per la stipula dei contratti (stand still) non si applica per gli affidamenti sotto la soglia di rilevanza europea.
6. Dalla ricezione di tale comunicazione decorrono i 30 giorni per la proposizione di eventuali ricorsi al TAR da parte dei concorrenti.
7. Tutta la documentazione viene conservata agli atti di Piave Servizi S.p.A.

ART 22- STIPULA DEL CONTRATTO

1. Si rinvia a quanto disposto dall'art. 18 del Codice.

ART 23- FASE ESECUTIVA - CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE, COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ E RISERVE

1. E' possibile derogare ad alcune delle norme di cui agli articoli da 113 a 124 del Codice in fase esecutiva, con la sola eccezione degli artt. 113, 119, 120 e 122, richiamati dall'art. 141 del Codice, pertanto, caso per caso si deciderà nei singoli Capitolati/Fogli Oneri e Condizioni, come disciplinare l'esecuzione dei contratti.
2. È facoltà di Piave Servizi S.p.A. applicare, per analogia, altre norme del Codice o degli atti attuativi dello stesso, nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale in base alle procedure di qualità aziendali e a specifica valutazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP) o del Responsabile del Progetto nella Fase di Progettazione (RPPF).
3. La contabilizzazione delle prestazioni potrà essere effettuata in forme semplificate che, comunque, consenta all'impresa di potere iscrivere riserve anche con lettera raccomandata A.R. o PEC, seppure in termini semplificati, e consenta a Piave Servizi S.p.A. di garantire la rendicontazione delle effettive prestazioni eseguite e risolvere stragiudizialmente ogni controversia.
4. Resta nella facoltà di Piave Servizi S.p.A. prevedere, negli atti contrattuali, anche un eventuale collaudo/verifica di conformità in corso d'opera.

ART 24- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Gli avvisi, i bandi, le lettere d'invito/interpello e le richieste d'offerta specificheranno la natura, l'entità e le modalità delle cauzioni richieste a copertura del rischio di mancata sottoscrizione del contratto e degli oneri derivanti da inadempimento o inesatto adempimento contrattuale, verificando caso per caso quali delle norme previste dal Codice applicare (considerato che le norme sulle garanzie non sono obbligatorie nemmeno nel "sopra soglia")
2. Piave Servizi S.p.A. ha la facoltà di inserire nei capitolati/disciplinari eventuali polizze di responsabilità civile per danni cagionati a beni, opere, impianti, anche preesistenti della stessa, e per danni cagionati a terzi, in relazione alla tipologia di prestazioni da eseguire nonché fideiussioni a garanzia dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi dell'appaltatore per i quali il committente è solidalmente responsabile, attenendosi ai principi previsti dal Codice.

ART 25- SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI

1. Si applica quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

ART 26- ESAME E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Per gli affidamenti diretti nei quali viene previsto che la migliore offerta venga individuata sulla base di ulteriori criteri oltre al prezzo, la valutazione delle offerte viene fatta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) o dal Responsabile del Progetto in Fase di Affidamento (RPFA).

2. Per le procedure negoziate, nel caso di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, scelti secondo criteri predeterminati dalla Stazione Appaltante e comunque al di fuori dell'art. 93 del Codice (e pertanto Piave Servizi S.p.A. sarà libera di nominare la Commissione senza necessità di applicare i predetti articoli ed eventualmente adottando un provvedimento di carattere generale sulle modalità di nomina sia nel "sopra" che nel "sotto soglia"), ciò in ogni caso ed anche a prescindere dai casi di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie o per quelli che non presentano particolare complessità.
3. La Commissione Giudicatrice (sempre in un numero dispari di componenti, di norma 3 o 5) deve essere nominata dal Direttore Generale/C.d.A. dopo la scadenza del termine utile per il ricevimento delle offerte e prima della loro apertura e può comprendere anche componenti esterni prescelti tra esperti dello specifico settore, sulla base dell'acquisizione di curriculum e relativa valutazione, salvo quanto indicato nel provvedimento di carattere generale che dovesse essere adottato da Piave Servizi S.p.A.
4. La Commissione Giudicatrice può procedere, laddove non vi provveda un seggio di gara, anche all'apertura delle offerte relative alla documentazione amministrativa.
5. Ritenuto che l'esperienza della procedura in modalità telematica - oltre a fornire certezza in ordine all'identità del concorrente e a garantire l'integrità e immodificabilità delle offerte - assicura la tracciabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, l'apertura delle buste virtuali e le altre operazioni di gara verranno svolte in seduta riservata. (Cons. Stato, sez. V del 23.12.15 n. 5824).
6. Piave Servizi S.p.A. si riserva in ogni caso la facoltà di verificare la congruità dell'offerta in esito a procedure che non prevedano fasi di negoziazione ovvero in procedure che prevedano negoziazioni successive e che abbiano portato ad un risultato finale che faccia sorgere ragionevoli dubbi sulla possibilità di corretta esecuzione del contratto da parte del concorrente.
7. Detta verifica della congruità va effettuata in contraddittorio e attraverso acquisizione di opportuna documentazione.
8. I chiarimenti sono, preferibilmente, fatti pervenire per iscritto: diversamente dei medesimi è fatta menzione nella documentazione di cui a seguito.
9. Solamente laddove preventivamente previsto, il competente Responsabile del Progetto provvede a negoziare le migliori condizioni economiche nei termini indicati nella lettera di invito.
10. Le migliori condizioni riservate devono comunque essere formalizzate per iscritto con le stesse modalità dell'offerta originaria.
11. In ogni caso tutte le operazioni della procedura sono verbalizzate e documentate, anche mediante appositi prospetti riassuntivi opportunamente allegati.

ELENCO APPALTI ESTRANEI

ELENCO SERVIZI E LAVORI ESTRANEI

- 1) Servizi di disinfestazione e derattizzazione;
- 2) Servizi di manutenzione hardware e macchine per ufficio;
- 3) Servizi di noleggio hardware e macchine per ufficio;
- 4) Servizi di noleggio automezzi (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
- 5) Servizi di officine meccaniche;
- 6) Servizi di manutenzione/ sostituzione / riparazione pneumatici;
- 7) Servizi di carrozzeria automezzi;
- 8) Servizio di vigilanza e sorveglianza;
- 9) Servizi di pulizia;
- 10) Servizi di lavaggio e sanificazione automezzi;
- 11) Servizi di pubblicità e pubblicità legale, comunicazione, informazione e promozione (esclusa la comunicazione all'utenza da piano di ambito);
- 12) Servizi di stampa, tipografici di riproduzioni eliografiche e fotografiche (se diversi dalla stampa bollette);
- 13) Servizi di telefonia e telecomunicazioni (ad esclusione del servizio dati per il telecontrollo degli impianti);
- 14) Servizi di addestramento e formazione professionale;
- 15) Servizi sostitutivi di indennità mensa e ticket restaurant;
- 16) Servizio di erogazione di cibi e di bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici;
- 17) Servizi assicurativi, bancari e finanziari (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
- 18) Servizi di traslochi;
- 19) Servizio di facchinaggio;
- 20) Servizi di postalizzazione (se diversi dal recapito delle bollette);
- 21) Servizi di somministrazione di lavoro interinale;
- 22) Servizi di manutenzione impianti elettrici, termici, condizionamento ecc. per le sedi (escluso gli impianti di produzione);
- 23) Lavori edili e di impianti elettrici per le sedi;
- 24) Lavori termici e di condizionamento;
- 25) Servizio di informazioni commerciali per la valutazione della solvibilità e della garanzia di affidabilità (rating) di gestione e recupero credito (se diverso da quello di riscossione coattiva) e di accesso alle informazioni al cliente;
- 26) Servizi legali;
- 27) Servizi di consulenza gestionale, tenuta libri contabili, revisione contabile;
- 28) Servizi di catering;
- 29) Servizi di medicina (medicina del lavoro);
- 30) Servizi di consulenza informatica su software gestionali;
- 31) Servizi di manutenzione e riparazione di macchine operatrici semoventi;
- 32) Servizio di agenzie di viaggio per trasferte dipendenti;
- 33) Abbonamenti a giornali e/o riviste;
- 34) Servizi di segreteria telefonica o centralino telefonico;
- 35) Servizi di comunicazione;
- 36) Servizi professionali relativi alle attività Tecnico – Catastali – Urbanistiche;

- 37) Servizi di igienizzazione bagni;
- 38) Servizio di sfalcio e potatura alberi;
- 39) Lavori inerenti la realizzazione di impianti antiintrusione;
- 40) Lavori di realizzazione di reti e impianti di telecomunicazioni e trasmissioni dati (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);

ELENCO FORNITURE ESTRANEE

- 1) Fornitura di cancelleria e toner stampanti;
- 2) Fornitura hardware e materiali accessori;
- 3) Fornitura di macchine per l'ufficio;
- 4) Fornitura di software (se non direttamente strumentali al S.I.I.);
- 5) Fornitura per l'arredamento di uffici;
- 6) Dispositivi telefonici e fax;
- 7) Fornitura di carburante;
- 8) Fornitura di sistemi di pesatura veicoli;
- 9) Omaggi o strenne a dipendenti
- 10) Fornitura di automezzi (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.).
- 11) Fornitura di presidi medici
- 12) Fornitura e installazione di: impianti anti intrusione, impianti termici, impianti di condizionamento, caldaie, impianti di videosorveglianza ecc;
- 13) Fornitura prodotti per la pulizia, sapone, carta igienica, ecc.